



LEGA PRO

COMUNICATO N. 166/DIV – 12 MAGGIO 2025

166/636

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 10 MAGGIO 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 10 Maggio 2025

PLAY OUT - GARA DI ANDATA

GIRONE A

CALDIERO TERME	TRIESTINA	0-0
PRO PATRIA	PRO VERCELLI	1-0

GIRONE B

MILAN FUTURO	SPAL	1-0
SESTRI LEVANTE	LUCCHESI	2-1

GIRONE C

ACR MESSINA	FOGGIA	0-0
-------------	--------	-----

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 12 Maggio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 10 MAGGIO 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premessi che in occasione delle gare disputate nel corso delle gare dei Play Out i sostenitori delle Società ACR MESSINA, PRO VERCELLI e SESTRI LEVANTE hanno, in violazione della



normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori

SOCIETA'

AMMENDA € 900,00

SESTRI LEVANTE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al termine della gara, in direzione dei tesserati avversari mentre stavano rientrando negli spogliatoi, una bottiglietta piena che cadeva sul terreno di gioco e un fumogeno spento che cadevano nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

ACR MESSINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, una bottiglietta d'acqua semipiena e un bicchiere semipieno di liquido, nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 400,00

TRIESTINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, prima dell'inizio della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

PRO VERCELLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato i batticchi posti nel Settore Ospiti loro

riservati.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., integrazione r. c.c. documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

TESSER ATTILIO

(TRIESTINA)

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

SANTARELLI GIORGIO

(LUCCHESE)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dei componenti la Quaterna Arbitrale, in quanto usciva dall'area tecnica e protestava platealmente e ripetutamente nei loro confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

GRENDENE DANIELE

(TRIESTINA)

per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FURNO CRISTIANO

(SESTRI LEVANTE)

per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e entrava sul terreno di gioco di almeno cinque metri, protestando platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di riserva).

SILVESTRI TOMMASO

(TRIESTINA)

per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.


CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BUHEL MARCEL	(ACR MESSINA)
LIA DAMIANO BIAGIO	(ACR MESSINA)
FILICIOTTO ALBERTO	(CALDIERO TERME)
MONDINI GABRIELE	(CALDIERO TERME)
GALA ANTONIO	(FOGGIA)
MAZZOCCO DAVIDE	(FOGGIA)
SALINES EMMANUELE	(FOGGIA)
SARR AMADOU MAKHTAR	(FOGGIA)
BALLARINI MARCO	(LUCCHESE)
VISCONTI ELIA	(LUCCHESE)
BRANCA SIMONE	(MILAN FUTURO)
IANESI SIMONE	(MILAN FUTURO)
SANDRI MATTIA	(MILAN FUTURO)
PRATELLI LEANDRO	(PRO PATRIA)
CAROSSO ALESSANDRO	(PRO VERCELLI)
RUTIGLIANO CARLO MATTIA	(PRO VERCELLI)
SCHENETTI ANDREA	(PRO VERCELLI)
FUSCO EUGENIO	(SESTRI LEVANTE)
MOLINA JUAN IGNACIO	(SPAL)
FIORDILINO ANTONIOLUCA	(TRIESTINA)
TONETTO MATTIA	(TRIESTINA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 12 Maggio 2025

IL PRESIDENTE

Matteo Marani